SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 107

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 16 luglio 1986)

INDICE

BASTIANINI: Sulle misure che si intende adottare per fronteggiare i numerosi furti di oggetti d'arte che si verificano nelle ville venete (2159) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 2127

BONAZZI: Per il sollecito adeguamento della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna alle nuove norme stabilite con legge 19 dicembre 1984, n. 863 (3030) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2129

CANETTI ed altri: Per la presentazione di un disegno di legge volto a prevedere la rilevanza penale del reato di corruzione sportiva (2851) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 2129

CECCATELLI: Sulla veridicità delle notizie in merito all'impiego di feti vivi da parte dell'industria della cosmesi e di quella farmaceutica (1142) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2130

FONTANARI: Per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento sull'informatica per insegnanti di matematica dei licei in periodi che non penalizzino il diritto degli alunni all'insegnamento (2757) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2131

LIBERTINI: Sull'inopportunità dell'invio di persone a soggiorno obbligato nel comune di Ozzano Monferrato (Alessandria) (2835) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2132

MARCHIO: Per una ispezione presso l'ufficio concorsi del comune di Roma, in relazione ad irregolarità verificatesi nell'espletamento di alcuni concorsi durante la passata amministrazione (2456) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2133

MARGHERITI: Per la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente Conservatorio di S. Chiara di San Gimignano (Siena) e sull'opportunità di garantire un'adeguata rappresentanza dell'amministrazione comunale in seno al consiglio stesso (2982) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2135

ORCIARI: Per un intervento volto a consentire ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali il diritto ad assentarsi dal servizio anche nella giornata successiva a quella della convocazione del consiglio (2952) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2136

SALVATO: Per un intervento volto a far revocare la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di Sorrento (Napoli) per la costruzione di un campeggio a Capo di Sorrento (2457) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2136

SCEVAROLLI: Sulla cessazione dell'attività del calzaturificio Bipiemme di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e sul conseguente licenziamento dei dipendenti (2820) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2138

SIGNORELLI: Per un intervento volto ad individuare le responsabilità dell'inefficiente amministrazione dei fondi della sanità al fine di eliminare le carenze gestionali delle USL, con particolare riferimento alla regione Lazio (2942) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2138

STEFANI ed altri: Sull'opportunità di rimuovere dalla carica di sindaco del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) il signor Alberto Petroni in quanto presidente della locale cassa rurale e artigiana dell'Alto Reno, assuntrice del servizio di cassa e tesoreria del comune medesimo (2199) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2140

VALITUTTI: Sulla legittimità del rifiuto opposto dal comune di Campione d'Italia (Como) alla concessione della residenza anagrafica al dottor Umberto Grieco (2135) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BASTIANINI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nel Veneto in questi ultimi anni c'è stata una recrudescenza della criminalità;

che tale fenomeno colpisce in misura non indifferente il patrimonio artistico costituito dalle ville notoriamente arredate con mobili e oggetti antichi;

considerato il grave danno causato al patrimonio artistico del nostro paese;

tenuto presente che i furti avvengono di notte e che i TIR con la merce rubata valicano le frontiere nella notte stessa,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se siano state avviate indagini;

2) quali misure il Governo intende attuare per fronteggiare la gravità del fenomeno.

(4-02159)

(24 settembre 1985)

RISPOSTA. — Al pari di altre zone del territorio nazionale contraddistinte da diffuso benessere economico, anche il Veneto è stato interessato negli ultimi anni da una recrudescenza della criminalità, contenuta peraltro entro limiti fisiologici.

Le manifestazioni deliquenziali sono riconducibili per lo più alla pratica dei reati contro il patrimonio, nella forma di rapine e furti, attribuibili in prevalenza all'opera di tossicodipendenti locali. I responsabili comunque vengono sempre deferiti all'autorità giudiziaria in stato di arresto o denunciati a piede libero.

Gli aspetti salienti delle cennate manifestazioni criminose non denotano al momento l'esistenza e lo sviluppo nella regione di particolari forme di criminalità organizzata, non essendosi verificati negli ultimi anni particolari episodi delittuosi nè delitti di carattere associativo nei quali possano scorgersi eventuali connessioni tra esponenti della malavita locale e la criminalità organizzata.

Da parte delle forze dell'ordine non si manca comunque di svolgere un'intensa e assidua attività di vigilanza nell'intento di cogliere ogni pur lieve accenno del fenomeno.

Uno dei settori che va da tempo incontrando il favore della delinquenza è costituito in effetti, come rilevato dalla signoria vostra onorevole, dal patrimonio artistico, di cui sono dotate — com'è noto — le ville del Veneto.

I furti di mobili ed oggetti antichi vengono in genere consumati in danno di ville che, oltre ad essere ubicate in zone isolate, risultano anche prive, alle volte, di qualsiasi tipo di sorveglianza.

I furti stessi vengono inoltre compiuti durante le ore notturne o nei periodi di assenza dei proprietari.

Pur generando apprensione in seno alla popolazione locale, specie tra gli operatori e i cultori d'arte, il fenomeno lamentato dalla signoria vostra onorevole, circoscritto peraltro solo ad alcune province, non presenta tuttavia aspetti di particolare preoccupazione, sia per l'entità, sia per la qualità del danno arrecato. Nell'ultimo quinquennio sono stati infatti compiuti nella provincia di Venezia solo sei furti, uno dei quali sventato grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine. Nel decorso anno sono stati invece consumati due furti in provincia di Vicenza e quattro nella provincia di Treviso. Anche la provincia di Verona è stata interessata da furti analoghi. In alcuni casi il tempestivo intervento della polizia ha però consentito il recupero della refurtiva e l'arresto dei responsabili. Non risulta che furti del genere si siano verificati nelle restanti province del Veneto.

In merito ai suddetti episodi le forze dell'ordine hanno svolto e svolgono tuttora ogni possibile indagine per recuperare la refurtiva e individuare i responsabili. Numerosi sono le perquisizioni e i controlli di possibili ricettatori effettuati dalla polizia di Stato in collaborazione con gli speciali nuclei dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

Pur avviate tempestivamente, le indagini non conseguono sempre risultati positivi in quanto le denunce vengono spesso presentate con notevole ritardo dai proprietari, che a volte non sono in grado di fornire alcuna documentazione fotografica e particolari significativi dei mobili e degli oggetti asportati. Molti degli oggetti trafugati, anche se di rilevante valore storico e artistico, non risultano inoltre segnalati e catalogati presso la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Nel corso delle indagini, tuttora in pieno svolgimento, sono affiorati indizi che hanno orientato gli organi investigativi verso alcune zone dell'Italia centrale, considerate come luoghi di sospetta destinazione delle opere d'arte asportate. Non si può, d'altra parte, escludere del tutto che, subito dopo la consumazione del furto, le opere rubate vengano trasportate oltre frontiera a mezzo dei TIR.

Il fenomeno lamentato dalla signoria vostra onorevole viene seguìto con la massima attenzione dai responsabili locali dell'ordine e della sicurezza pubblica, che non tralasciano nessuna concreta iniziativa per assicurare un costante e oculato controllo del territorio, sia a fini preventivi generali, sia in relazione a specifiche esigenze investigative.

Il fenomeno stesso non può peraltro prescindere da una ponderata valutazione della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella intera regione che, come emerso in occasione di una riunione, presieduta lo scorso 12 aprile presso la prefettura di Venezia dal sottoscritto, non desta particolare allarme, soprattutto se confrontata con quelle esistenti in altre regioni dell'Italia settentrionale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

BONAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 826, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha tra l'altro riformulato la composizione delle commissioni regionali per l'impiego, prevedendo una più diversificata rappresentanza della componente imprenditoriale, e, all'articolo 4, comma 5, la possibilità di far partecipare a titolo consultivo ai lavori della commissione rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore;

che la commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna non è stata adeguata ai nuovi criteri, nè si è ritenuto sinora di applicare il citato comma 5 dell'articolo 4;

che in questa situazione la massima parte del mondo produttivo emiliano-romagnolo è esclusa dalla partecipazione a quell'importante stumento di governo del mercato del lavoro;

che invece sono state adeguate alle nuove norme le commissioni regionali del Piemonte, del Veneto e della Campania,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga necessario provvedere al più presto all'adeguamento della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, e del suo funzionamento, alle norme del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 826, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

(4-03030)

(10 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il decreto di ricostituzione della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna è stato firmato dal Ministro in data 10 giugno ultimo scorso, dopo che solo di recente sono pervenute al servizio competente tutte le designazioni necessarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(7 luglio 1986)

CANETTI, MORANDI, DI CORATO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che un nuovo clamoroso scandalo, dopo quello del 1980, è scoppiato nel mondo calcistico italiano, con sospetti di corruzione, frode, inquinamento dei risultati delle gare di campionato, scommesse clandestine e associazione a delinquere;

che la magistratura ordinaria e quella sportiva hanno aperto, al proposito, autonome inchieste;

che tutto il movimento sportivo del nostro paese e l'opinione pubblica sono fortemente scossi dal diffondersi di queste notizie;

che l'immagine dello sport italiano esce da tali rivelazioni molto deteriorata,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali sono le iniziative che intende intraprendere il Governo, anche in considerazione delle recenti richieste delle società professionistiche di calcio di un contributo finanziario da parte dello Stato;

se il Governo è intenzionato — come da tempo promesso — a presentare un disegno di legge le cui norme prevedano la rilevanza penale del reato di corruzione sportiva, così come da oltre due anni hanno fatto diversi Gruppi parlamentari.

(4-02851)

(17 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con cui le signorie loro onorevoli chiedono di conoscere quali iniziative intende intraprendere il Governo dopo le vicende relative alle scommesse clandestine nel settore del giuoco del calcio.

Al riguardo si comunica che il Governo non ha mancato di esaminare le vicende in questione ed ha conseguentemente proposto uno schema di disegno di legge avente per oggetto: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche».

Detto schema, che prevede sanzioni particolarmente severe, atte a contrastare il cennato fenomeno delle scommesse clandestine, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio ultimo scorso e si confida possa completare in tempi brevi l'ulteriore corso parlamentare onde diventare operante ed espletare effetto deterrente e punitivo sul fenomeno in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(8 luglio 1986)

CECCATELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Nella sua qualità di senatore della Repubblica e di responsabile di un movimento femminile nazionale (Movimento femminile DC), l'interrogante chiede al Ministro se corrispondano al vero le notizie stampa sull'incredibile mercato internazionale di feti vivi impiegati nell'industria della cosmesi e in quella farmaceutica e, in caso affermativo, se e quanto siano implicate le industrie farmaceutiche italiane e le case italiane produttrici di cosmetici.

(4-01142)

(5 settembre 1984)

RISPOSTA. — In ordine al quesito posto dalla signoria vostra onorevole sull'impiego dei tessuti embriofetali, dai lavori della commissione ministeriale, istituita decreto ministeriale del 31 ottobre 1985, è emerso quanto segue:

non esiste alcuna azione cosmetica esercitata da prodotti derivanti da organi embriofetali;

non esisterebbe pertanto alcun interesse delle ditte produttrici a utilizzare dei princìpi che non abbiano alcuna efficacia;

se nella composizione del prodotto venisse dichiarata l'esistenza di tale sostanza, ciò, oltre ad avere carattere di mistificazione, sarebbe facilmente controllabile da parte degli organi competenti (compito già da tempo affidato al NAS);

esiste la possibilità che alcune ditte utilizzino gli estratti embriofetali senza darne notizia nella descrizione della composizione; questo non potrebbe essere verificato dall'Istituto superiore di sanità poichè è impossibile riconoscere tutti i princìpi attivi contenuti in organi embriofetali;

la ditta non avrebbe alcun vantaggio sapendo che detti estratti non hanno alcuna efficacia.

Sulla base di queste considerazioni e delle informazioni acquisite, la commissione ha escluso che, ai fini cosmetici, in Italia vengano utilizzati dalle ditte produttrici estratti di organi embriofetali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(30 giugno 1986)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* . — Per conoscere, pur esprimendo apprezzamento per l'organizzazione a cura del Ministero di corsi di aggiornamento sull'informatica per insegnanti di matematica dei licei che serviranno ad elevare il livello di preparazione degli stessi, se non ritenga controproducente, agli effetti della continuità didattica, specialmente per gli allievi dell'ultimo anno, la strutturazione del corso prevista in tre settimane di partecipazione e quindi di assenza dall'insegnamento intervallate da periodi di attività e se non intenda quindi definire modalità e tempi di attuazione dei corsi che meno penalizzino il diritto degli alunni all'insegnamento.

(4-02757)

(21 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si osserva che le modalità prescelte nell'organizzazione dei corsi di aggiornamento sull'informatica nei licei sono state determinate dal fatto che ad ogni modulo settimanale — da attuare con il metodo cosiddetto della immersione totale, comportante cioè l'impegno dei partecipanti per l'intera giornata — doveva necessariamente seguire uno spazio temporale per la riflessione e la rielaborazione dei concetti appresi.

Nè i tempi di attuazione avrebbero potuto essere diversi, in quanto lo strumento normativo cui per l'occasione si è fatto ricorso, l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, richiedeva che sia la preparazione dei docenti impegnati, sia la preparazione dei docenti allievi non si protraesse oltre lo spazio di 180 giorni.

Quanto sopra premesso, si fa tuttavia presente che questa amministrazione cercherà, nei limiti del possibile, di anticipare la data di inizio dei prossimi corsi, fermo restando che questi dovranno essere ovviamente attuati in periodi lavorativi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 giugno 1986)

LIBERTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se sono a sua conoscenza la protesta e le ragioni della protesta del comune di Ozzano Monferrato per l'invio insistente in quel comune di persone a soggiorno obbligato. In realtà non esistono ad Ozzano le condizioni adeguate per far fronte a tale incombenza, e ciò determina situazioni negative, come è stato già segnalato da quel comune al Ministero dell'interno, con l'osservazione pertinente che «non si recuperano a vita onesta persone cui si negano le condizioni di sopravvivenza»;

in ogni caso, quali soluzioni intende adottare per risolvere la situazione difficile che si è determinata ad Ozzano.

(16 aprile 1986) (4-02835)

RISPOSTA. — Il comune di Ozzano Monferrato, dal 23 novembre 1985, ospita un soggiornante obbligato, ivi trasferito con provvedimento del tribunale di Palermo da Gazzo Padovano, originaria sede prescelta per la esecuzione della misura di prevenzione. Il suddetto è stato sistemato precariamente in alcuni locali dell'edificio municipale in corso di ristrutturazione, stante l'inesistenza in Ozzano di locande o alloggi in locazione.

Nonostante le obiettive, gravose difficoltà che la civica amministrazione ha dovuto affrontare, non è data a questo Ministero la possibilità di corrispondere alla richiesta di trasferimento in altra sede del soggiornante obbligato ivi assegnato atteso che la competenza alla adozione del provvedimento appartiene all'autorità giudiziaria.

Il problema sollevato dalla signoria vostra onorevole, nei suoi termini generali, non sfugge peraltro alla consapevolezza di questa amministrazione. Occorre al riguardo tener conto che la *ratio* dell'istituto del soggiorno obbligato è riferibile alla necessità di inibire le potenzialità criminali di persone socialmente pericolose, limitandole nella coltivazione della rete di conoscenza, di complicità e di connivenze solidaristiche.

Nell'ottica di rafforzare la capacità di prevenzione dell'istituto, la legge 13 settembe 1982, n. 646, precipuamente rivolta al rinvigorimento degli strumenti di contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso, ha stabilito alcuni criteri restrittivi per la scelta delle sedi di soggiorno obbligato, finalizzati a rendere più penetrante il controllo degli organi di polizia.

Purtroppo l'esperienza maturata in questi anni di vigenza della richiamata legge n. 646 del 1982 ha evidenziato che non sempre le nuove modalità di applicazione del soggiorno obbligato hanno svolto i preventivati effetti inibitori. I rapidi mezzi di collegamento e gli strumenti di telecomunicazione, ormai presenti in ogni luogo del territorio nazionale, hanno sensibilmente accresciuto le possibilità del soggiornante obbligato di mantenere i collegamenti con l'ambiente d'origine. Nè possono essere sottovalutati o ignorati i rischi che per le comunità ospitanti rappresenta l'inserimento di elementi anche di spicco della delinquenza organizzata nel proprio tessuto economico-sociale.

Le difficoltà di reperire una casa, di trovare un'occupazione, che già pesano sugli abitanti del posto, si aggravano ulteriormente per il soggetto avulso dalla realtà locale, nei cui confronti prevalgono comprensibilmente gli atteggiamenti della diffidenza e del sospetto.

Proprio per le surriferite considerazioni, la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, nella sua relazione, ha espresso l'avviso che la

misura del soggiorno obbligato vada applicata nel comune nel quale la persona da sorvegliare risiede. Tale orientamento è pienamente condiviso da questo Ministero che, insieme a quello di grazia e giustizia, ha in più occasioni manifestato adesione alle conseguenziali proposte di modifica legislativa, attualmente al vaglio della suindicata Commissione parlamentare.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

MARCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che in data 5 agosto 1984 il comune di Roma ha indetto un concorso interno per titoli ed esami per il conferimento di 24 posti nella qualifica di dirigente di ragioneria del ruolo di ragioneria;

che il concorso stesso è stato espletato con delibera della giunta municipale presa con i poteri del consiglio *ex* articolo 140;

che nelle more tra il decaduto consiglio comunale e il nuovo consiglio comunale eletto il 12 maggio 1985 è stato espletato in pochi giorni un concorso indetto quattro anni prima;

che i fogli forniti ai candidati erano trasparenti e che quindi era di facile individuazione il nominativo di ogni concorrente;

che sono risultati vincitori del concorso i candidati protetti da alcuni consiglieri e assessori comunali, da un parlamentare europeo e da un alto burocrate del comune;

che i risultati di un concorso di tal genere devono essere annullati;

che sono avvenuti, nell'espletamento del concorso, brogli tali da favorire persone che non avevano titolo neppure a parteciparvi,

l'interrogante chiede di conoscere:

dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, se non intenda procedere all'ispezione dell'ufficio concorsi del comune di Roma per rilevare i gravi inconvenienti enunciati in premessa;

dal Ministro di grazia e giustizia, lo stato in cui si trova la denuncia presentata alla procura della Repubblica di Roma il 17 giugno 1985 da alcuni concorrenti nei confronti dei responsabili di brogli nel concorso suddetto;

dal Ministro dell'interno, quali passi intenda svolgere al fine di annullare il concorso ed esaminare la posizione di alcuni funzionari e assessori della passata giunta del comune di Roma.

(4-02456)

(17 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Le prove scritte del concorso per il conferimento di 24 posti di dirigente di ragioneria, indetto dal comune di Roma il 5 agosto 1984, avevano luogo nei giorni 29 e 30 marzo 1985.

Seguiva, nei giorni 15, 18, 19 e 22 aprile successivo, la correzione degli elaborati alla presenza del segretario e di tutti i membri della commissione, la quale, il precedente 1° aprile, si era riunita per procedere alla valutazione dei titoli esibiti dai candidati che avevano partecipato, in numero di 22, ad ambedue le prove scritte, previa formulazione dei relativi criteri di massima.

Soltanto 7 dei 22 aspiranti avevano riportato nelle prove scritte il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso per essere ammessi alla prova orale. Questa veniva sostenuta il 17 maggio 1985, a seguito della quale tutti i candidati ammessi conseguivano l'idoneità. In pari data la commissione formulava la relativa graduatoria di merito rimettendo gli atti alla giunta municipale che, con provvedimento del 29 maggio, ne deliberava l'approvazione e procedeva alla nomina dei vincitori.

A seguito della pubblicazione, su un quotidiano romano, di una lettera in cui venivano formulate chiare insinuazioni sul corretto svolgimento della selezione del concorso, la commissione giudicatrice, riunitasi in via informale il 7 maggio, conferiva mandato al suo presidente di trasmettere al procuratore della Repubblica, per quanto di competenza, lo stralcio del quotidiano che aveva pubblicato la lettera.

A seguito di ciò, ufficiali di polizia giudiziaria procedevano ad assumere dal presidente della commissione sommarie informazioni testimoniali in merito al concorso, redigendone apposito verbale, e acquisivano agli atti copia dei processi verbali della commissione stessa.

Contestualmente i candidati nei cui confronti le prove concorsuali non avevano dato esito favorevole proponevano ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'annullamento della deliberazione relativa all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori, chiedendo la sospensiva del provvedimento impugnato, che però non veniva concessa. I medesimi candidati non risultati idonei presentavano inoltre un esposto alla procura della Repubblica, mentre i componenti della commissione giudicatrice si querelavano nei confronti dei firmatari della cennata lettera pubblicata dalla stampa.

In ordine a specifica circostanza richiamata nella interrogazione della signoria vostra onorevole, il sindaco di Roma ha ritenuto di precisare che per il concorso in questione sono stati usati fogli con lembo di carta oscura, in osservanza ad una procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento generale per il personale, in vigore da tempo immemorabile e quindi osservata in tutti i concorsi espletati dall'amministrazione, senza che abbia mai dato luogo a doglianze di sorta.

Da quanto precede si evince come sulle attività concorsuali siano stati avviati riscontri, da parte sia dell'autorità giudiziaria ordinaria che del giudice amministrativo, sotto il duplice profilo della liceità penale e della legittimità amministrativa. Sono queste dunque le sedi competenti e idonee ad operare la verifica sulla sussistenza o meno delle ipotizzate irregolarità.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

MARGHERITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che fino al 1984 in San Gimignano (Siena) esisteva una vecchia istituzione, il conservatorio di Santa Chiara, che aveva lo scopo di provvedere alla «educazione delle giovinette», poi trasformata in istituzione scolastica ed infine ridottasi ad amministrare una vecchia proprietà immobiliare inutilizzata e cadente;

che la proprietà in questione nel 1982 fu acquistata dal comune e che il ricavato della vendita fu investito dal vecchio consiglio di amministrazione in titoli di Stato;

che il 10 gennaio 1984 il conservatorio di Santa Chiara è stato sciolto e trasformato in ente morale per cui, essendo decaduto il vecchio consiglio di amministrazione da più di due anni, non c'è più nessuno che si occupa di amministrare il capitale proveniente dalla vendita dell'immobile;

che a norma del nuovo statuto il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del provveditorato agli studi di Siena, avrebbe dovuto nominare il nuovo consiglio, ma ciò non è ancora avvenuto;

constatato che a causa di questa situazione il capitale rimane totalmente inutilizzato e che lo stesso Monte dei Paschi, con lettera del 16 gennaio 1985, ha comunicato di ritenersi «sollevato da ogni obbligo» non avendo più alcun interlocutore con il quale stipulare una nuova convenzione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se e in quali tempi il Ministero intende nominare il nuovo consiglio di amministrazione;

2) se non ritiene opportuno che nel nuovo consiglio di amministrazione venga inserita una adeguata rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Gimignano.

(4-02982)

(22 maggio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale la signoria vostra onorevole ha sollecitato la ricostituzione del consiglio di amministrazione del conservatorio Santa Chiara di San Gimignano, eretto in ente morale nel 1984.

Si fa presente al riguardo che all'adempimento in parola questa amministrazione ha provveduto fin dallo scorso anno, mediante l'adozione del decreto ministeriale del 9 aprile 1985, con il quale il consiglio di amministrazione del suddetto ente è stato costituito per il quinquennio dal 9 aprile 1985 all'8 aprile 1990.

Il citato decreto fu comunicato in data 12 aprile 1985 al provveditore agli studi di Siena, il quale dal proprio canto ha precisato di averne dato notizia al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente con foglio n. 6244 del 17 aprile 1985; comunicazione questa da presumere non pervenuta al destinatario per disguido postale. Infatti con nota n. 4285 del 10 maggio 1986 il sindaco del comune di San Gimignano comunicava al provveditore agli studi di Siena che ancora il consiglio dell'ente non risultava costituito.

A tale segnalazione veniva immediatamente fornita risposta dal provveditore, il quale con foglio n. 6918 del 28 maggio 1986 notifica nuovamente

il sopraccitato decreto al presidente, che veniva con l'occasione invitato a provvedere con ogni urgenza all'insediamento del consiglio per l'adozione dei provvedimenti necessari a una proficua utilizzazione delle disponibilità dell'ente.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 giugno 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il comma primo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, conferisce ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali il diritto di assentarsi per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli;

rilevato che la formulazione della norma dà adito ad incertezze interpretative, dal momento che essa non regola in termini espliciti il caso in cui la seduta del consiglio si protragga nella notte fino al giorno successivo a quello della convocazione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda impartire disposizioni interpretative in proposito, al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali il diritto ad assentarsi dal servizio anche nella giornata successiva a quella della convocazione del consiglio, ove le sedute si protraggano in misura da impedire il riposo fisiologico necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

(4-02952)

(20 maggio 1986)

RISPOSTA. — A seguito della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante disposizioni in materia di «aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali», questo Ministero ha predisposto e diramato una prima circolare di esplicazione delle nuove disposizioni.

Su alcuni specifici aspetti, per i quali la ricostruzione esegetica delle norme si è presentata particolarmente difficoltosa e suscettibile di risultati controvertibili, si è ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Non appena verrà acquisito tale autorevole avviso, questa amministrazione non mancherà di darne la massima divulgazione, attraverso la diramazione di un'apposita circolare.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

SALVATO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il sindaco di Sorrento ha rilasciato in data 16 luglio 1984 una concessione edilizia per la costruzione di un enorme campeggio a Capo di Sorrento, zona nota in tutto il mondo per le sue bellezze naturali, paesaggistiche e archeologiche;

che, precedentemente al rilascio di tale atto, l'associazione ecologica Italia nostra ha presentato una nota al sindaco di Sorrento per evidenziare le gravi violazioni di legge emergenti dall'eventuale rilascio della suddetta concessione;

che il PCI di Sorrento ha richiesto la revoca della concessione perchè illegittima e irregolare e in seguito si è rivolto alla magistratura;

che la soprintendenza di Napoli ha chiesto al sindaco tutti gli atti relativi a tale pratica e delucidazioni sulla suddetta concessione che comporta un cambio di destinazione d'uso per l'intera area in pieno contrasto con il piano regolatore di Sorrento;

considerato:

che a questa richiesta non è stata data nessuna risposta;

che per il territorio di Sorrento è stato emanato il decreto ministeriale di vincolo del 28 marzo 1985;

che lo stesso pretore di Sorrento è intervenuto ponendo sotto sequestro il cantiere,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intende adottare perchè la zona Baia di Puolo-La Solara-Regina Giovanna sia salvaguardata da speculazioni e invece sia valorizzata pubblicamente.

(4-02457)

(17 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Il 29 novembre dello scorso anno, il pretore di Sorrento disponeva che la locale squadra di polizia giudiziaria effettuasse un sopralluogo in località Calata Puolo, in territorio dello stesso comune, dove era stato segnalato l'avvio di lavori edili finalizzati alla realizzazione di un campeggio su un'area di circa 15.000 metri quadrati di proprietà della società Compagnia immobiliari alberghi. Dagli accertamenti esperiti emergeva che per la realizzazione della struttura ricettiva il comune di Sorrento, in data 16 luglio 1984, aveva rilasciato apposita concessione edilizia.

L'insediamento ricadeva in una zona contrassegnata come A2 nel piano regolatore generale di Sorrento e dichiarata «di elevato interesse ambientale», per la quale sono ammessi soltanto interventi di manutenzione agricola. Gli accertamenti portavano alla constatazione che, in violazione delle previsioni urbanistiche, l'area di terreno era stata già modificata nelle sue caratteristiche orografiche per la realizzazione di manufatti e piazzole di sosta.

L'esito conclusivo delle indagini veniva riferito all'autorità giudiziaria con rapporto del 1° dicembre, nel quale era preso in considerazione anche il comportamento degli amministratori comunali di Sorrento che avevano autorizzato la realizzazione delle opere in luogo soggetto a vincolo di inedificabilità.

Conseguentemente, avanti al pretore di Sorrento, pende procedimento penale a carico di Carlo De Angelis, procuratore speciale della Compagnia immobiliare alberghi, per violazione della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge Bucalossi e dell'articolo 734 del codice penale.

Lo stesso pretore, con provvedimento del 3 dicembre 1985, ha disposto il sequestro del cantiere.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

SCEVAROLLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Informato della grave situazione creatasi a seguito della cessata attività del calzaturificio Bipiemme di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e del conseguente licenziamento dei 225 dipendenti, comunicato ai medesimi, senza alcun preavviso, alla vigilia di Pasqua;

rilevato che, a tutt'oggi, i titolari dell'azienda si sono resi irreperibili, rendendo quindi impossibile l'avvio di una qualsiasi trattativa,

l'interrogante chiede se siano a conoscenza dei fatti sopra citati e quali provvedimenti intendano prendere per favorire la trattativa tra le parti e per garantire alle maestranze della Bipiemme il diritto al lavoro. (4-02820)

(15 aprile 1986)

RISPOSTA. — Premesso che il calzaturificio Bipiemme di Castiglione delle Stiviere ha cessato la propria attività, licenziando senza preavviso 225 dipendenti, sia per il venir meno delle commesse con l'Unione Sovietica, che a causa del crollo del mercato petrolifero ha chiuso le importazioni di articoli di abbigliamento dall'Europa occidentale, sia per il mancato accordo con gli Stati Uniti, che dopo la caduta del dollaro hanno preferito importare da paesi in cui il costo del lavoro è nettamente inferiore rispetto a quello italiano, si informa la signoria vostra onorevole che in relazione ai licenziamenti suddetti si stanno svolgendo diversi incontri tra le forze politiche e sindacali locali e l'associazione degli industriali della provincia di Mantova, al fine di trovare una soluzione del problema che permetta di realizzare un progetto di mobilità della manodopera, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

In proposito si precisa che gli uffici del Ministero seguno la vicenda con particolare attenzione, pronti ad intervenire, qualora le circostanze lo richiedano, per una definitiva soluzione del problema.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(7 luglio 1986)

SIGNORELLI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Premesso:

che la regione Lazio con i primi quattro mesi dell'anno in corso si trova con 80 miliardi di lire di arretrati e quindi di debito, per il solo pagamento delle prestazioni effettuate da parte dei medici specialisti convenzionati esterni nell'anno 1984;

che molte USL di questa regione sono ferme al mese di gennaio 1985 per la liquidazione delle competenze accumulate da detta categoria, la quale ha continuato ad erogare assistenza con costi globali inferiori a quelli erogati nelle strutture pubbliche coinvolte da oneri burocratici e gestionali fallimentari;

che l'assessore alla sanità della regione Lazio, dopo aver eluso per un anno ogni colloquio con il direttivo della rappresentanza di categoria, la CUSPE, ha recentemente avviato con esso una trattativa deludente, non solo sulla certezza del recupero a breve scadenza delle somme dovute, ma

soprattutto sull'ottenimento della finalizzazione, in un preciso capitolo di spesa, dei fondi assegnati alla specialistica convenzionata esterna, in base alla spesa storica raggiunta;

che tale grave situazione debitoria contraddice il comportamento dell'assessore stesso il quale, pur continuando a parlare di carenza di fondi, non ha tempestivamente fatto richiesta della usufruizione di quelli erogati fuori bilancio e messi a disposizione dal Ministero del tesoro proprio per il ripianamento dei debiti accumulati dalle USL (come dire che i soldi c'erano e che era sufficiente richiederli tempestivamente);

che tale comportamento ha peggiorato la esposizione debitoria della regione Lazio, aumentando il carico dei cosiddetti «pie' di lista» sui successivi bilanci e il disagio delle categorie interessate, beffate dalla omissione al ricorso al suddetto strumento finanziario;

che non si ritiene come seria giustificazione quella, addotta dall'assessore alla sanità, per cui la incompleta ricezione delle relative certificazioni da parte delle USL gli aveva impedito, fino a due mesi orsono, di procedere alla richiesta di utilizzo di detti fondi, confermando la confusione esistente in tutto il comparto della sanità nella regione Lazio;

che, di converso, è ipotizzabile che la cifra di 80 miliardi di lire, che manca per l'anno 1985 nella liquidazione delle prestazioni effettuate dal settore convenzionato della medicina, sia stata stornata per assicurare stipendi al personale amministrativo, per il pagamento ai fornitori o per altre finalizzazioni dettate da scelte politiche, per cui è ben comprensibile come non sia stato sufficiente un anno agli organi amministrativi gestionali delle USL per confezionare quella documentazione prevista dalla legge per il calcolo e la qualità dei disavanzi da ripianare, per giustificare decentemente il reale utilizzo dei fondi finalizzati,

l'interrogante chiede di sapere quali atti e provvedimenti intendano assumere per individuare comportamenti e fatti soggettivi eventualmente intervenuti nell'amministrazione dei fondi della sanità e nella formazione dei disavanzi stessi, affinchè cessi una volta per sempre il caos amministrativo-gestionale delle USL, divoratrici di risorse economiche senza che esse intendano soddisfare in modo meno approssimativo il diritto alla salute dei cittadini, e affinchè i ripianamenti dei *deficit*, tra l'altro, non rappresentino continui provvedimenti di amnistia che cancellano responsabilità gestionali a tutti i livelli, come, del resto, più volte denunciato anche dalla Corte dei conti e da inchieste amministrative da parte degli ispettori del Ministero del tesoro.

(7 maggio 1986) (4-02942)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1984, n. 733, è in corso di emissione il provvedimento inteso ad autorizzare la regione Lazio a contrarre mutui, in prima istanza, pari al 75 per cento dell'importo mutuabile, destinati ai maggiori fabbisogni finanziari non soddisfatti con le assegnazioni delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984.

Al riguardo si richiamano peraltro gli emendamenti proposti dal Ministero del tesoro all'atto Senato n. 1602, recante misure urgenti per assicurare, in particolare, la copertura finanziaria delle maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali nel corso dell'esercizio 1985 per prestazioni di

diagnostica specialistica e per assistenza farmaceutica, nonchè per accertare, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, le cause dei maggiori fabbisogni finanziari registrati nel 1985 rispetto alle entrate contabilizzate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(30 giugno 1986)

STEFANI, DE SABBATA, MORANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il consiglio comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna), nella seduta del 14 giugno 1985, con delibera n. 150, nonostante le formali eccezioni e riserve sollevate dai consiglieri di minoranza e riportate sinteticamente nel processo verbale dell'adunanza, ha eletto a sindaco il signor Alberto Petroni, in atto presidente della locale cassa rurale e artigiana dell'Alto Reno, assuntrice del servizio di cassa e tesoreria per conto del comune medesimo;

che, pur essendo stata inviata copia integrale dell'atto al prefetto della provincia di Bologna, non si è dato corso alla formale istanza, tempestivamente inoltrata l'8 luglio 1985 dai consiglieri di minoranza, concernente la richiesta al prefetto di proporre al consiglio comunale di Lizzano in Belvedere la revoca del sindaco in conformità al disposto dell'articolo 149, secondo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, non essendo i consiglieri di minoranza in numero sufficiente a raggiungere il terzo dei membri assegnati al consiglio stesso per effetto del sistema elettorale maggioritario;

che, avvalendosi dell'opinabile parere di un legale, il sindaco ha rifiutato di aderire alla richiesta dei consiglieri stessi di investire del caso il consiglio comunale, continuando ad esercitare le sue funzioni ad onta delle precise eccezioni sollevate sotto il profilo giuridico e della correttezza amministrativa, politica e morale,

gli interroganti chiedono di conoscere se, nella fattispecie, il Governo, stante l'inerzia del prefetto, non ritenga di dover promuovere la dichiarazione di decadenza a mezzo di decreto del Capo dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 149 del citato testo unico del 1915, per i seguenti motivi e considerazioni:

a) il richiamo all'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, che, superando la precedente normativa, non contempla più fattispecie analoghe a quella *de qua,* non è puntuale e risolutivo in quanto nel caso in esame non verte sulla eleggibilità o meno del Petroni alla carica di consigliere comunale;

b) le eccezioni sollevate in competente sede (consiglio comunale e prefetura) si incentrano invece sull'ineleggibilità del Petroni alla carica di sindaco, alla luce delle cause ostative ancora disciplinate dall'articolo 6 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che non è stato nè modificato nè abrogato dall'articolo 10 della citata legge n. 154 del 1981. Quindi, secondo la vigente normativa, a prescindere dal fatto che l'eletto ha parte in una banca cooperativa (articolo 3, secondo comma, della legge n. 154 del

1981), resta il fatto che non può essere nominato sindaco «... chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nell'amministrazione del comune il posto... di esattore, collettore o tesoriere comunale...» e che pertanto, secondo un'interpretazione della norma evolutiva e coordinata, oltre che logica, devonsi escludere *a fortiori* da tale nomina coloro che hanno direttamente parte nei servizi di cui trattasi;

c) lo stesso articolo 3 della legge n. 154 del 1981, al primo comma, lettera *a)*, fissa d'altra parte in modo inequivocabile un motivo di incompatibilità e quindi di incapacità alla carica di sindaco proprio perchè sancisce il divieto di ricoprire la carica di consigliere comunale per coloro che siano amministratori di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del comune. Posto che per l'ipotesi *sub a)* dell'articolo 3 non opera la deroga contenuta al secondo comma, va tenuto presente che l'istituto bancario che gestisce il servizio di esattoria e tesoreria di un comune è soggetto alla vigilanza dell'ente, intesa la vigilanza nel senso di facoltà di controllo ed ispettiva, come ha sancito la Corte di cassazione con le sentenze n. 4239 del 4 ottobre 1977, n. 977 del 9 marzo 1977 e n. 158 del 13 gennaio 1977. Al riguardo va evidenziato come l'espressione «vigilanza» vada intesa, nel senso più lato, come qualsiasi forma di controllo, ivi compresa la sorveglianza che comporta sempre una ingerenza nell'attività dell'istituto bancario (vedasi Cassazione-Sezioni Unite, 5 agosto 1963, n. 2191, e 10 giugno 1958, n. 1768);

d) d'altra parte, l'incompatibilità tra la posizione di sindaco e quella di presidente dell'istituto bancario gestore del servizio per conto del comune, oltre che per ovvie ragioni di correttezza e trasparenza amministrativa, è sancita anche da particolari norme dell'ordinamento comunale che affidano al comune compiti e poteri di vigilanza sugli istituti bancari gestori, compiti per ciò stesso non esercitabili da una stessa persona, come ha sancito la copiosa e prevalente giurisprudenza della Cassazione civile;

e) l'articolo 166 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, attribuisce infatti in via specifica all'organo monocratico del comune, e cioè al sindaco, la responsabilità della verificazione sulla cassa del tesoriere-cassiere (peraltro da effettuarsi in contraddittorio con il gestore del servizio, vale a dire, nel caso *de quo*, da parte del signor Petroni nella veste di sindaco con l'intervento del signor Petroni nella sua qualità di presidente della cassa rurale e artigiana dell'Alto Reno);

f) e ancora, in base all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, lo stesso Petroni, a nome della suddetta cassa, dovrebbe rendere annualmente il conto al comune e, per esso, al sindaco (e cioè a se stesso!) con un'evidente commistione e confusione dei ruoli che il legislatore, proprio con il richiamato articolo 6 della legge n. 570 del 1960, ha invece inteso tenere assolutamente distinti e separati.

Gli interroganti auspicano infine che una siffatta situazione venga al più presto rimossa, in quanto foriera di impugnative ed opposizioni agli atti più significativi per la vita dell'ente a causa dell'irregolare composizione degli organi deliberanti o della carente abilitazione dell'organo monocratico (si pensi, ad esempio, alle concessioni edilizie o ai provvedimenti in materie delegate dalla regione), con conseguenti danni per il comune e per i cittadini, e soprattutto contraria ai princìpi che presiedono al buon

andamento, all'imparzialità, alla correttezza e alla trasparenza della pubblica amministrazione.

(4-02199)

(2 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Il servizio di tesoreria del comune di Lizzano in Belvedere, affidato per il periodo 1975-1983 al Credito romagnolo di Bologna, è svolto dal 27 marzo 1984 dalla Cassa rurale e artigiana dell'Alto Reno, alla quale il relativo contratto di appalto è stato ceduto dal Credito romagnolo previo assenso del consiglio comunale, espresso all'unanimità nella seduta del 29 agosto 1983. Sono tuttora in corso, rispettivamente, presso la prefettura e l'intendenza di finanza di Bologna, i procedimenti per l'approvazione della cessione dell'esattoria e per l'iscrizione della cassa rurale e artigiana nell'albo nazionale degli esattori in carica.

Nelle more della definizione delle relative istruttorie, il servizio di esattoria del comune di Lizzano in Belvedere viene gestito dalla cassa rurale e artigiana per conto del Credito romagnolo che, in qualità di titolare del servizio nei confronti dei terzi, ha reso il conto consuntivo per l'esercizio 1984 e analogamente procederà per lo scorso anno.

Già nel corso della precedente gestione amministrativa erano state avanzate riserve circa la compatibilità della carica di sindaco di Lizzano in Belvedere — alla quale il signor Alberto Petroni era stato eletto nel 1980 — con quella di presidente della locale cassa rurale e artigiana.

A seguito delle elezioni amministrative dello scorso anno, la questione è stata nuovamente proposta dai consiglieri di minoranza nella seduta del consiglio comunale del 14 giugno 1985, nel corso della quale il signor Petroni è stato rieletto sindaco di Lizzano in Belvedere. Nessuna pronunzia del consiglio è peraltro intervenuta in merito alle riserve di cui si tratta, mentre il medesimo consiglio ha approvato all'unanimità la immedata esecutività della delibera stessa.

Da parte dei consiglieri di minoranza è stato richiesto di promuovere il procedimento di revoca del sindaco ai sensi dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. Il prefetto però non ha ritenuto di aderire alla richiesta, non ravvisando nei confronti del signor Petroni alcuna delle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco previste dall'articolo 6 del testo unico delle leggi elettorali n. 570 del 1960. La insussistenza di cause di ineleggibilità del signor Petroni alla carica di sindaco era già stata ritenuta del comitato regionale di controllo, che aveva esaminato senza rilievi la deliberazione di nomina.

In effetti, la qualità di esattore o di tesoriere comunale è espressamente prevista come causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale. In virtù del richiamo operato dall'articolo 6 del testo unico citato, che stabilisce che non può essere nominato sindaco chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge, la qualità di tesoriere od esattore si pone come causa di incompatibilità anche alla elezione alla carica di sindaco. Tuttavia, per effetto della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la causa di ineleggibilità a consigliere (e quindi la conseguente incompatibilità alla nomina a sindaco) non ha luogo allorchè chi svolge le funzioni di

esattore o tesoriere abbia «parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici».

Poichè la cassa rurale e artigiana dell'Alto Reno è costituita in società cooperativa a responsabilità limitata, ad essa si applica la suddetta disposizione. Negli stessi termini si era espressa la Banca d'Italia, filiale di Bologna, richiesta di un parere dalla cassa rurale stessa.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)

VALITUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il dottor Umberto Grieco, nato il 13 ottobre 1930 a Vico Equense (Napoli), ha inviato all'interrogante un esposto nel quale segnala il rifiuto oppostogli dal comune di Campione d'Italia (Como) alla domanda di concedergli la residenza anagrafica da lui richiesta per il suo rapporto di lavoro professionale con quella unità sanitaria locale,

l'interrogante chiede di sapere se non intenda intervenire al fine di verificare la legittimità del comportamento del comune di Campione d'Italia.

(4-02135)

(12 settembre 1985)

RISPOSTA. — Con istanza del 22 giugno 1984, il dottor Umberto Grieco chiedeva al commissario prefettizio di Campione d'Italia l'iscrizione nell'anagrafe di quel comune per poter essere incluso negli elenchi degli specialisti, operanti in regime di convenzione con l'unità sociosanitaria locale n. 80 del comune stesso, essendo stato cancellato da quelli della regione Lazio a seguito del suo trasferimento in altra regione. Il 27 giugno successivo, il commissario prefettizio di Campione d'Italia comunicava però al dottor Grieco il diniego di iscrizione anagrafica, in quanto il richiedente non aveva mai avuto stabile dimora nel territorio del comune interessato.

A seguito di ricorso, proposto dal dottor Grieco il 18 dicembre dello stesso anno avverso il provvedimento di diniego, la prefettura di Como disponeva accertamenti, dai quali è emerso che l'interessato, pur avendo eletto domicilio nel comune di Campione d'Italia, vi aveva risieduto solo saltuariamente. Il 12 marzo 1985 la prefettura di Como respingeva pertanto il ricorso proposto, ritenendo legittima la mancata iscrizione del dottor Grieco nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia, in assenza del requisito della dimora abituale in quel comune.

È noto infatti che per avere titolo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un comune non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto richiedente, essendo anche necessario il verificarsi di una precisa circostanza di fatto, costituita appunto dalla effettiva dimora abituale nel comune, in armonia con quanto prescritto dall'articolo 43 del codice civile.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(26 giugno 1986)